

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 78/28/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con tempestivo ricorso il signor An. Ma. Pa., proponeva impugnazione avverso l'avviso di irrogazione sanzioni n. Omissis, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6 per omessa dichiarazione, nel modulo RW (sezione II) di redditi di capitale derivanti da investimenti all'estero relativi all'anno 2002, e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.

L'avviso di irrogazione sanzioni impugnato trae origine dalla segnalazione della Direzione Centrale Accertamento - Settore Controlli Fiscali, relativamente ad investimenti che il cittadino tedesco, residente in Italia, aveva realizzato nel Principato del Liechtestein attraverso la fondazione "Omario Stiftung", con sede in Vaduz ed avente per oggetto la gestione patrimoniale dei beni del ricorrente. In particolare, l'Ufficio accertatore aveva provveduto a notificare al contribuente l'atto di contestazione n. Omissis, con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1970 per la presunta titolarità di conti correnti bancari, accessi presso istituti di credito ubicati nel principato del Liechtestein e allo stesso riconducibili.

Il ricorrente impugnava l'atto eccependo preliminarmente la carenza del presupposto impositivo - in quanto cittadino straniero da sempre residente all'estero, che mai avrebbe vissuto o dimorato in Italia - e, nel merito, l'erroneità dell'imputazione a suo carico degli investimenti esteri effettuati attraverso la fondazione "Omario Stiftung", dal momento che, pur essendone il fondatore e primo beneficiario dei redditi prodotti dall'ente, tale beneficio sarebbe limitato per espressa previsione statutaria alla sola percezione dei proventi della Fondazione e non anche alla disponibilità del patrimonio, i cui beneficiari ultimi sarebbero i discendenti di quest'ultimo, una volta superati i 35 anni di età e qualora il contribuente stesso fosse nel frattempo deceduto. Esponeva inoltre il ricorrente che la consistenza complessiva del Fondo era costituita dalle risorse inizialmente conferite per successione ereditaria ed assoggettate al vincolo di indisponibilità contenuto nel testamento del padre defunto, e che proprio in conseguenza di ciò a partire dal gennaio 1999 sarebbe stato acceso presso la LGT Bank il conto di appoggio n. Omissis denominato "Septo Anpa" (acronimo di An. Ma. Pa.) nel quale sarebbero confluite le risorse liberamente utilizzabili dal contribuente. Contestava, infine, la quantificazione della somma oggetto di sanzione operata dall'Ufficio, sostenendo che l'unico conto specificamente riconducibile al signor Pa. sarebbe "Septo Anpa", essendo l'altro conto n. Omissis "Ordinario" nella titolarità esclusiva della Fondazione "Omario Stiftung", assoggettato a vincoli dispositivi ed avente come effettivi beneficiari i figli del contribuente stesso, sicché, poiché il conto "Septo Anpa" sarebbe stato estinto in data 12/12/02, nessun obbligo dichiarativo sussisteva a carico del ricorrente relativamente al quadro RX e nessuna sanzione avrebbe dovuto essere irrogata.

Con sentenza n. 134/16/11, depositata in data 6/4/11 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, respingeva il ricorso, ritenendo che l'Ufficio avesse determinato la sanzione nel pieno rispetto dell'art. 5 D.L. 167/90 e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello il signor Pa., chiedendone la riforma ed insistendo in via principale per l'annullamento totale dell'atto, riproponendo nel merito le medesime argomentazioni prospettate nel giudizio di primo grado.

Secondo l'appellante, infatti, i giudici di prime cure non avrebbero espresso alcun giudizio di merito sia sugli elementi indiziari adottati dall'Ufficio per presumere la residenza fiscale

in Italia dell'appellante, sia sull'imputabilità a quest'ultimo degli investimenti esteri facenti capo alla fondazione "Omario Stiftung" L'Ufficio depositava le proprie controdeduzioni in data 13/1/12, contestando le argomentazioni contenute nell'atto di appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza pubblica dell'11/5/2012 l'appello veniva deciso come da dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello non è fondato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DPR 917/86 si considerano residenti le persone che nella maggior parte del periodo di imposta: a) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; b) hanno nel territorio dello stato la residenza (art. 43, comma 2, c.c.), quale luogo di dimora abituale; c) hanno nel territorio dello stato il domicilio (art. 43 comma 1, c.c.), quale centro degli affari e degli interessi.

Nel caso di specie occorre premettere che, sebbene dalla certificazione anagrafica il signor Pa. parrebbe non risiedere in Italia - stante l'attestazione di mancanza di vicende anagrafiche a suo nome - un primo elemento indiziario, sia pure di carattere non decisivo, è costituito dal fatto che egli ha mantenuto e continua a mantenere fin dal 1981 la propria residenza fiscale in Milano, Via Pier della Francesca n. 38. A ciò si aggiunga che sussistono agli atti numerosi altri elementi obiettivamente indicativi, al di là del dato formale, di una stabile permanenza del contribuente nel territorio dello Stato, quali ad esempio, la stipulazione di contratti di locazione con l'intestazione delle relative utenze, le segnalazioni delle Autorità estere che confermano che il contribuente vive a Milano, gli indirizzi forniti dallo stesso ricorrente alle Banche estere per l'invio della corrispondenza relativa alle operazioni dal medesimo effettuate. Né appare suscettibile di inficiare il quadro probatorio così delineato la sussistenza di documenti (certificato di dimora, patente, passaporto, libretto per stranieri) rilasciati da autorità estere, in quanto tali documenti fanno riferimento ad un periodo successivo all'anno oggetto di accertamento per cui è causa.

Correttamente, dunque, i giudici di primo grado hanno ritenuto che l'odierno appellante avesse il domicilio in Italia, considerando lo stesso legittimo destinatario della potestà impositiva dello Stato Italiano.

Per quanto attiene alla riconducibilità, alla persona dell'appellante, degli investimenti esteri effettuati nel Principato del Liechtestein attraverso la fondazione "Omario Stiftung", è noto che l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi annuale l'ammontare dei trasferimenti, da e verso l'estero, e le attività estere di natura finanziaria - obbligo sancito dall'art. 4 del D.L. 167/90 - riguarda non soltanto gli effettivi beneficiari o i detentori occulti dei conti correnti esteri, ma anche coloro che hanno la disponibilità e possibilità di movimentazione dei suddetti conti, non richiedendosi, per l'applicazione della normativa in esame, un rapporto di appartenenza personale ed un autonomo diritto su tali risorse, né l'esercizio di un concreto potere dispositivo esercitato nell'interesse proprio, essendo sufficiente che il soggetto abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie con il compito di trasferirle all'effettivo beneficiario (Cass. Sent. n. 9320/03).

In ogni caso, si osserva che l'appellante non ha in alcun modo documentato le asserite limitazioni al potere di disposizione del patrimonio della "Omario Stiftung", laddove i beneficiari ultimi della fondazione, i figli Om. Ja. Ga. e Al. La. Pa., non risultano essere titolari di alcun diritto attuale né in ordine al patrimonio confluito nella fondazione Omario, né in relazione ai relativi redditi, essendo l'accesso di questi ultimi ai suddetti benefici

condizionato al decesso del proprio genitore che risulta invece il reale ed unico beneficiario dell'ente in questione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive Euro 2.500,00 in favore della parte appellata.

P.Q.M.

la Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 a favore dell'appellata.